



COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

COMUNE DI BORDIGHERA (IM)

Via XX settembre , 32 - cap 18012 - telefono 0184 2721 - fax 0184 260144

Assessorato al turismo - Assessorato allo sport

DISCIPLINARE D'USO DEL "TENNIS 1878 DI BORDIGHERA E BRIDGE CLUB"

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 26/05/2015 e successivamente modificato con deliberazioni della Giunta comunale n. 72 del 12/05/2016 e n. 119 del 13.07.2016

ARTICOLO 1

1. Il concessionario è tenuto ad osservare il seguente orario di apertura:
- tutti i giorni, compresi i festivi, per un minimo di **12** ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 23.00 (proroga dell'orario alle ore 24.00 in caso di gare federali a calendario e tornei). In casi particolari e limitati, il gestore potrà concordare con il Comune di Bordighera la chiusura in alcuni giorni festivi.

ARTICOLO 2

1. Il concessionario è tenuto a garantire l'uso pubblico dell'impianto affidatogli, secondo le seguenti **priorità:**

a) concedere l'uso dell'impianto alle associazioni e società sportive legalmente costituite ed operanti nella specifica disciplina del tennis da almeno 3 anni (società costituite **prima** del 01.01.2013) che ne facciano esplicita richiesta:

- per lo svolgimento dell'attività istituzionale (almeno n. 2 campi per almeno n. 10 mesi all'anno per la preparazione agonistica degli atleti tesserati, **con espresso e totale divieto – pena immediata perdita del diritto di accedere a tale monte-ore – di organizzare corsi per principianti e non**);

- per lo svolgimento di gare a calendario federale F.I.T. o altro ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI (almeno n. 4 campi per almeno n. 10 mesi all'anno);
nelle fasce orarie esclusive individuate nel successivo articolo 3, a fronte di pagamento della *tariffa concordata*;

b) riservare *gratuitamente* l'intero impianto all'amministrazione comunale, in caso di manifestazioni da essa organizzate, per un massimo di giorni **10** all'anno;

c) riservare l'intero impianto all'amministrazione comunale, in caso di manifestazioni da essa organizzate, per ulteriori giorni 10 all'anno, a fronte di pagamento della *tariffa ridotta*;

d) riservare *gratuitamente* agli istituti scolastici cittadini che ne facciano richiesta n. 1 campo per dieci ore settimanali complessive e per tutta la durata dell'anno scolastico. Il campo verrà utilizzato dalle scuole con l'assistenza tecnica e quindi con la vigilanza del concessionario per quanto riguarda l'uso della attrezzature;

e) consentire l'accesso a tutti i cittadini, residenti e non, nelle fasce orarie riservate al pubblico, individuate al successivo articolo 4;

f) concedere l'uso dell'impianto a chi ne faccia richiesta per impiego diverso (ovviamente, tra quelli consentiti dalle norme di utilizzo).

ARTICOLO 3

In coerenza con il precedente articolo 2, il concessionario è tenuto a favorire, compatibilmente con l'attività ordinaria dell'impianto, la pratica della disciplina del tennis da parte delle società sportive legalmente costituite ed operanti nella specifica disciplina del tennis da almeno 3 anni (società costituite **prima** del 01.01.2013) regolarmente iscritte alla Federazione Italiana Tennis o altro Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, mettendo a disposizione per almeno n. 10 mesi all'anno:

- almeno n. 2 campi nei giorni feriali, in orario 09,00-20,00 per l'attività sportiva ordinaria, ivi compresa la preparazione agonistica di atleti tesserati;
- almeno n. 4 campi il sabato e la domenica, in orario 10,00-21,00 esclusivamente nel caso di gare federali e tornei a calendario F.I.T. o altro ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e limitatamente a tale esigenza;

tali società dovranno farne esplicita richiesta al concessionario medesimo, secondo le modalità da questo indicate in apposito contratto/convenzione e dietro il pagamento della tariffa concordata. L'uso dei suddetti campi è specificatamente limitato alla preparazione agonistica degli atleti

tesserati, *con espresso e totale divieto – pena immediata perdita del diritto di accedere a tale monte-ore – di organizzare corsi.*

ARTICOLO 4

1. L'uso dell'impianto è aperto al pubblico nella fascia oraria di cui all'articolo 1, con esclusione dei campi e degli orari di cui al precedente articolo 3.
2. Dovrà essere data la massima pubblicità, in apposita bacheca posta all'ingresso dell'impianto: agli orari, alle tariffe, alle norme di comportamento, ad eventuali comunicazioni del Comune.
3. Gli orari indicati all'articolo 1, potranno essere modificati da parte dell'amministrazione comunale, che dovrà darne comunicazione al concessionario con un preavviso non inferiore a giorni 15 (quindici).

ARTICOLO 5

1. L'impianto **potrà** restare chiuso, a discrezione del concessionario, per manutenzione annuale e ferie del personale addetto, per un massimo di giorni 30, nel periodo 15 ottobre – 15 dicembre.
2. Il concessionario dovrà comunque garantire il servizio di custodia dell'impianto anche nell'eventuale periodo di chiusura di cui al comma 1.
3. Il concessionario è comunque obbligato ad assicurare l'apertura dell'impianto, anche nel periodo di cui al comma 1, nel caso di manifestazioni agonistiche federali di particolare rilievo, approvate ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale;

ARTICOLO 6

1. All'interno della club house dovranno essere riservati i seguenti spazi:
 - a) un adeguato locale per l'attività *esclusiva* del bridge, alle condizioni di cui all'articolo 5, lettera g) del capitolato;
 - b) un adeguato spazio espositivo permanente per l'esposizione di materiale storico-informativo sul complesso tennistico dalle origini (Lawn Tennis Club) ai giorni nostri;
2. Apertura, chiusura, custodia, pulizia e manutenzione dei suddetti spazi competono esclusivamente al concessionario, che vi provvede con la massima diligenza. In caso di concessione (sottoposta a preventivo assenso del comune di Bordighera) del locale riservato alla pratica del bridge a una o più società sportive operanti in tale disciplina che ne facciano apposita richiesta, è consentito:
 - a) un diverso accordo tra il concessionario e la/le società sportiva/e che assegni a quest'ultima/e apertura, chiusura, custodia, pulizia e piccola manutenzione del locale stesso, alle condizioni sottoscritte tra le parti summenzionate;
 - b) l'attivazione di una propria linea telefonica (a cura, spese e mantenimento della/e società sportiva/e medesima/e) qualora le modalità di installazione della linea non pregiudichi in alcun modo gli intonaci, gli infissi, ecc.
3. L'uso del locale destinato alla pratica del bridge:
 - a) è limitato all'orario di apertura di tutto l'impianto sportivo, salvo accordi diretti tra il concessionario e la/ le società sportiva/e;

- b) deve essere consono e circoscritto allo scopo sociale della/e società sportiva/e assegnataria/e;
- c) gli associati non devono sostare né invadere in alcun modo le restanti parti dell'impianto, ad eccezione delle strette pertinenze (toilettes, sala bar). Deve essere sempre mantenuto un contegno corretto, tale da evitare rumori e, in genere, disturbo all'altra utenza e al vicinato.

ARTICOLO 7

1. Tutti coloro che usufruiscono dell'impianto devono mantenere un comportamento assolutamente corretto, tale da evitare: rumori ed, in genere, disturbo a tutta l'altra utenza; danni a strutture, arredi ed impianti; uso improprio di strutture, arredi ed impianti; accesso agli spazi interdetti.
2. Ai fini di cui al comma precedente – così come per ragioni di igiene, sicurezza e funzionalità – il concessionario *propone* all'amministrazione comunale, che *decide* a suo insindacabile giudizio, ulteriori norme di dettaglio per l'uso di tutto l'impianto sportivo. Tali norme sono adeguatamente pubblicizzate all'interno dell'impianto.
3. Dopo ogni opportuno richiamo, il concessionario ha la facoltà di allontanare dall'impianto chi disattende in modo grave le norme di cui ai commi precedenti, senza pregiudizio per ogni azione di risarcimento per eventuali danni causati dall'inadempiente.

ARTICOLO 8

1. In caso di concessione dell'esercizio di gestione, l'esercizio della vigilanza e del controllo non implica alcuna responsabilità del comune nell'uso e nella conduzione dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, poiché ogni responsabilità ricade sempre ed esclusivamente sul concessionario e sulle singole società sportive per quanto loro concesso.

ARTICOLO 9

1. Per l'uso dell'impianto sportivo devono essere praticate quote-abbonamento, tariffe di noleggio dei campi e del minigolf e tariffe delle lezioni accessibili e comunque nella media delle tariffe praticate dai circoli tennistici e dagli impianti privati per la pratica del tennis e del minigolf dei comuni costieri della Regione Liguria;
2. Devono essere previste ed applicate tariffe particolari (ridotte rispetto alle quote intere) per i residenti, per gli ospiti delle strutture alberghiere di Bordighera, per il Comune di Bordighera nei 10 giorni da esso utilizzabili previsti al precedente articolo 2. Il concessionario potrà applicare piani tariffari particolari alle società sportive di cui ai precedenti articoli 2 e 3;
3. Il piano tariffario - articolato anche sulla base di quanto disposto dai precedenti commi - deve essere presentato al Comune di Bordighera (per l'approvazione) entro e non oltre il 15° giorno susseguente l'assunzione del servizio di gestione da parte del concessionario;
4. Gli incassi sono di esclusiva pertinenza del concessionario, salvo diversi accordi tra le parti.